

# **NORME REGOLAMENTARI COMUNI ALLE CONSULTE COMUNALI TEMATICHE <sup>1</sup>**

## **Art. 1**

### **FINALITA' E MODALITA' DI ISTITUZIONE DELLE CONSULTE**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, comma 2, lett. g), può istituire consulte tematiche, intese quali strumenti permanenti di promozione della partecipazione dei cittadini, singoli o organizzati in gruppi, all'azione amministrativa, anche al fine di acquisire elementi di conoscenza generale e di valutazione dell'orientamento popolare su argomenti specifici.
2. Gli strumenti di consultazione di cui al precedente comma 1, comunque denominati, sono istituiti con apposita deliberazione dell'organo competente, la quale deve contenere i seguenti elementi:
  - a) delimitazione degli ambiti tematici di competenza;
  - b) finalità specifiche dello strumento di consultazione;
  - c) rapporti con gli organi di governo dell'ente;
  - d) composizione;
  - e) natura e modalità di elezione o di nomina;
  - f) struttura degli eventuali organi interni.
3. Una volta determinata la composizione oggettiva e individuati i soggetti componenti, la composizione è resa efficace dal Sindaco con proprio decreto di nomina;
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti norme quegli organismi che, ancorché denominati impropriamente "consulte", non abbiano le caratteristiche indicate al comma 1 del presente articolo, ovvero costituiscano semplici strumenti di coordinamento senza carattere di continuità e permanenza;
5. E', altresì, esclusa dal campo di applicazione delle presenti norme la Consulta comunale dei cittadini stranieri.

## **Art. 2**

### **COMPITI DELLE CONSULTE**

1. All'interno degli ambiti tematici definiti all'atto dell'istituzione, le Consulte hanno lo scopo di:
  - a) facilitare la costruzione di un rapporto costante tra i cittadini e l'Amministrazione;
  - b) favorire l'espressione di proposte, progetti, iniziative di interesse collettivo elaborate dai cittadini siano essi associati o singoli;
  - c) favorire momenti di consultazione sull'attività dell'Amministrazione comunale.

## **Art. 3**

### **RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI**

1. La funzione tipica degli organismi di cui al precedente art. 1 si esplica, di norma, nella partecipazione alla fase consultiva all'interno del processo di formazione delle decisioni negli ambiti tematici di competenza.
2. Ferma restando la possibilità di inserire norme di maggior dettaglio nella delibera istitutiva di cui al precedente art. 1, le Consulte possono essere ascoltate in occasione

---

<sup>1</sup> Norme approvate con deliberazione consiliare n. 43 del 29 aprile 2013

della predisposizione di atti contenenti linee di indirizzo che riguardino i rispettivi ambiti tematici.

3. Alla Consulta è richiesto, da parte del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore, il parere, non vincolante, su atti di valenza generale e su linee di indirizzo relativi a materie ricomprese nell'ambito tematico di competenza della Consulta stessa.

4. Ai sensi dell'art. 61 del Testo Unificato dei Regolamenti per il funzionamento degli organi (Codice I), e con le modalità ivi previste, le Consulte possono essere convocate in udienza conoscitiva da parte delle Commissioni Consiliari per acquisire il relativo parere su argomenti inerenti gli ambiti tematici di competenza.

5. Salvo che la deliberazione istitutiva di cui all'art. 1 non disponga diversamente e, comunque, quando questi lo ritenga necessario ai fini della consultazione, l'Assessore delegato nelle materie di competenza provvede alla convocazione della Consulta, con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi d'urgenza.

6. Sono invitati d'ufficio il Sindaco e ogni altro Assessore competente per delega, in relazione agli specifici argomenti d'interesse della Consulta.

#### **Art. 4**

### **REGOLAMENTO INTERNO**

1. La Consulta gode di ampia autonomia nel regolamentare il proprio funzionamento, scegliere gli argomenti da trattare, organizzare le proprie attività.

2. La Consulta, con la maggioranza dei presenti alla seduta, approva un proprio regolamento di funzionamento.

3. Al di fuori dei casi previsti all'art. 3, la Consulta si riunisce, su convocazione del Presidente, su questioni attinenti agli ambiti tematici di competenza.

4. La durata del mandato di ogni consulta è stabilita in anni tre (3). Gli statuti e i regolamenti di ciascuna consulta sono automaticamente uniformati a tale limite in virtù della presente disposizione.

#### **Art. 5**

### **PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

1. Il Presidente viene eletto in seno ad ogni Consulta all'inizio del mandato triennale di cui all'art. 4 e resta in carica per l'intera durata dello stesso; il regolamento interno di ogni Consulta può prevedere termini più brevi di avvicendamento alla presidenza.

2. Il Presidente ha funzioni di impulso nei confronti delle attività della Consulta; intrattiene rapporti con il Sindaco o l'Assessore delegato e con gli altri organi istituzionali del Comune; presiede le riunioni e ne cura la verbalizzazione, rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno.

#### **Art. 6**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

2. Le delibere istitutive delle Consulte già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimangono in vigore per quanto non in contrasto con il Regolamento stesso.

## **RICOGNIZIONE DELLE CONSULTE E DEGLI ORGANISMI SIMILARI**

Alla data di approvazione del presente regolamento risultano istituite le seguenti Consulte comunali tematiche:

- Consulta del giovani (delibera consiliare n. 154 del 3 novembre 2003);
- Consulta agricola (delibera della Giunta comunale n. 14 del dicembre 2004);
- Consulta delle Associazioni dei Consumatori e degli utenti (delibera della Giunta comunale n. 23 del 1 febbraio 2005);
- Consulta dei nidi e delle scuole dell'infanzia (organismo previsto dal Regolamento approvato con delibera consiliare n. 58 del 26.4.2004 – Artt. 12 e 16);
- Consulta cultura – istituita con delibera del CC n.
- Consulta Sport
- Consulta delle Famiglie